



Autorità Nazionale Anticorruzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LINEE GUIDA AI SENSI DELL'ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL CODICE, RIFORMULATA A SEGUITO DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 02282/2016 DEL 3/11/2016.

A seguito delle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 02282/2016 del 3/11/2016 reso sullo schema di DM di approvazione delle linee guida previste dall'art. 111 del codice, da adottarsi su proposta dell'ANAC, è stata riformulata la proposta di linee guida al fine di integrare le osservazioni espresse nel citato parere.

Dal punto di vista redazionale, in conformità a quanto indicato nel parere, alle linee guida è stata data la forma di un articolato, suddiviso in tre Titoli dedicati, rispettivamente, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione e alle abrogazioni. I Titoli sono stati ulteriormente suddivisi in Capi.

In ordine al merito delle osservazioni, sono state accolte tutte le indicazioni espresse nel parere, ad eccezione di quelle di seguito illustrate.

1. Il Consiglio di Stato ha osservato che “*andrebbe espunta*”, in quanto superflua e tale da ingenerare dubbi, la previsione secondo cui il coordinatore della sicurezza, se diverso dal direttore dei lavori, opera in autonomia ancorché coordinandosi con quest'ultimo. Al riguardo, si evidenzia che tale previsione è derivata da una scelta dell'Autorità operata anche sulla base delle risultanze emerse in sede di consultazione e, in particolare, dalla manifestata esigenza di chiarire l'indipendenza delle due figure al fine di assicurare l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti. Per tale ragione, la previsione è stata mantenuta.

2. Il parere chiede di recuperare le previsioni di cui agli artt. 151-157 del Regolamento n. 207/2010 in tema di consegna dei lavori. Pertanto, sono stati reintrodotti i termini entro i quali deve intervenire la consegna così come erano fissati dal previgente art. 153, comma 2, del Regolamento n. 207/2010. Tuttavia, si è ritenuto di non poter accogliere la richiesta di regolamentare le conseguenze derivanti dei ritardi della consegna dipendenti da fatto e colpa della stazione appaltante, così come fissate nel previgente art. 157 del Regolamento n. 207/2010, dal momento che si tratterebbe di fissare con un atto regolamentare, privo di copertura normativa di rango primario, tetti massimi alle somme da riconoscere in favore dell'esecutore.

3. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, che la previsione relativa al termine (di 30 giorni) per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori ex art. 102 del codice va normata, previa adeguata valutazione sulla congruità del termine, nell'ambito delle linee guida relative al collaudo e che non sarebbe chiara la portata della deroga prevista a tale termine. In subordine ha rilevato che, in caso di mantenimento della previsione in questione, occorre riformularla in modo da chiarire i presupposti della

proroga del termine. Sul punto, occorre rilevare, preliminarmente, che la formulazione della previsione in parola riprende il contenuto dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2002 (sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali) e risponde all'esigenza espressa dalla Commissione Europea di chiarire le modalità con le quali le linee guida di attuazione del Codice assicurano la conformità della nuova disciplina in tema di contratti pubblici con il citato D. Lgs. n. 231/2002. Per tanto, si è ritenuto di mantenere tale previsione, dal momento che il rilascio del certificato di regolare esecuzione è un atto di competenza del direttore dei lavori e di riformularla prevedendo, più genericamente, che il rilascio di tale certificato debba avvenire nel rispetto dei termini stabiliti all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2002.

3. In ordine alla richiesta di eliminazione della previsione relativa alla responsabilità del direttore dei lavori in caso di sospensione illegittima dal medesimo ordinata motivata dalla asserita incompatibilità con la norma (art. 107, comma 6, del codice) che prevede che sia la stazione appaltante (e non il direttore dei lavori) a rispondere nei confronti dell'esecutore delle sospensioni illegittime, si è ritenuto di mantenere tale previsione chiarendo che si tratta della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti della stazione appaltante (e non nei confronti dell'operatore economico, che potrà agire esclusivamente nei confronti della stazione appaltante).

4. Nel parere si rileva l'inopportunità di prevedere un termine fisso di cinque giorni entro il quale il direttore dei lavori è tenuto a redigere il verbale di ripresa dei lavori, ritenendo preferibile un riferimento temporale più elastico come previsto nel previgente Regolamento n. 207/2010 ("non appena venute a cessare le cause della sospensione"). Tale suggerimento non è stato accolto in considerazione del fatto che sussiste una differenza nella disciplina contenuta nel previgente Regolamento n. 207/2010 e rispetto al nuovo codice. L'art. 158, co. 6, del Regolamento prevedeva, infatti, la redazione del verbale di ripresa dei lavori da parte del direttore dei lavori e che quest'ultimo indicasse in tale verbale anche il nuovo termine contrattuale, inviandolo successivamente al Rup. L'art. 107, co. 3, del nuovo codice prevede, invece, che il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Pertanto l'Autorità ritiene che la redazione del verbale di ripresa debba continuare ad essere di competenza del direttore dei lavori. Tuttavia, dal momento che quest'ultimo nel vigente quadro normativo necessita della disposizione del Rup e della indicazione da parte sua del nuovo termine contrattuale, si è ritenuto di utilizzare il precedente riferimento temporale ("*non appena siano venute a cessare le cause di sospensione*") per regolare i tempi della comunicazione del direttore dei lavori al Rup sulla cessazione delle cause della sospensione, finalizzata all'adozione della disposizione di ripresa dei lavori. Mentre, per la redazione del verbale, è stato previsto un termine breve (di cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori) proprio in considerazione della presenza di un passaggio preliminare (l'ordine di ripresa dei lavori da parte del Rup) non richiesto dalla norma previgente).